

**Al Signor Presidente
della Prima Sezione Civile
Dott. Matilde Betti**

Illustrissimo Signor Presidente,
nel rispondere ai due quesiti sottoposti da ABAS ci preme sottolineare quanto segue, già in accordo con la Cancelleria.

PRIMO QUESITO

Non vi sono preclusioni a che un Avvocato – sia nella sua veste di ADS, che nello svolgimento dell’incarico professionale ricevuto da un ADS a seguito di procura – possa autenticare i provvedimenti e le istanze sul pct.

SECONDO QUESITO

I fascicoli relativi alle procedure di amministrazione di sostegno non sono ostensibili a terzi, né in cartaceo né in telematico, se non quanto ai rendiconti una volta approvati. Le esigenze di tutela della privacy dei dati sanitari e delle altre informazioni sulle condizioni di vita dei beneficiari e sulle problematiche connesse sono certamente prioritarie rispetto ad ogni altro interesse. Tali esigenze rimangono immutate sia nella gestione cartacea dei fascicoli, che nella loro gestione telematica. Dunque non vi è alcuna nuova prassi in merito dell’Ufficio.

Ciò premesso, al termine della fase iniziale del procedimento con la nomina dell’ADS e il suo giuramento, la Cancelleria ha l’obbligo di togliere la visibilità del fascicolo a tutti gli Avvocati là costituiti.

Per la fase successiva, se colui che viene nominato ADS vorrà mantenere lo stesso Difensore della prima fase, dovrà rilasciargli altro mandato e depositare nuova procura.

Nel corso della procedura, poi, le parti possono depositare personalmente le loro istanze innanzi al giudice tutelare.

Nel caso in cui un ADS dovesse decidere di rivolgersi ad un Avvocato per il deposito di tali istanze, si chiarisce quanto segue:

- a) le spese legali saranno a carico dello stesso ADS, salva previa domanda al giudice di porle a carico del beneficiario con relativa specifica autorizzazione in merito;
- b) l'Avvocato, munito di procura rilasciatagli dall'ADS, avrà visibilità telematica solo relativamente allo specifico sub procedimento così apertosi;
- c) non è normativamente prevista la possibilità di libero accesso a tutto il fascicolo – né cartaceo né telematico – da parte del Difensore dell'ADS; in casi particolarissimi e solo per soddisfare precipue esigenze di tutela del beneficiario che dovranno essere compiutamente illustrate in specifica istanza al giudice, il giudice tutelare potrà vagliare tali richieste e autorizzare una visione del fascicolo telematico più ampia, ben chiarendo che trattasi di casi eccezionali.

A disposizione per ogni altro chiarimento ritenuto necessario.

Bologna, 8 ottobre 2018.

Roberta Cinosuro

Maria Cristina Borgo